



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Ministero della Salute, di seguito denominato Ministero, nella persona di.....

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, di seguito denominata Procura, nella persona del Procuratore della Repubblica Francesco Greco;

La Regione Campania – Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV), nella persona di.....

Il Comando Carabinieri Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, nella persona di.....

E

LAV onlus, nella persona di.....

ENPA onlus, nella persona di.....

OIPA onlus, nella persona di.....

LNDC onlus, nella persona di.....

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,

PREMESSA

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale sottoscritta a Parigi il 15.10.1978;

Vista la *Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante “*Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo*”;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, 19 aprile 1996, recante “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1996, n. 232;

Visto l’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “*benessere degli animali da compagnia e pet therapy*” recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Campania, n. 1940 del 30 dicembre 2009 di istituzione del Centro di Riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006, recante “Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2007, n. 19;

Considerato che, tra le associazioni e gli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca individuati ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2006, le Associazioni LAV Onlus, ENPA Onlus, OIPA Onlus e LNDC Onlus risultano tra quelle più rappresentative sul territorio della Regione Campania;

Considerato che, in caso di sequestro giudiziale di animali di affezione, appare opportuno adottare una procedura il più possibile celere che garantisca l’individuazione di un affidatario idoneo alla gestione dell’animale, quale essere vivente senziente;

Ritenuto necessario definire le modalità operative di collaborazione tra le parti in ordine alla gestione degli animali di affezione in sequestro giudiziale;

Considerata l’opportunità di monitorare la gestione degli animali di affezione in sequestro giudiziario;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente protocollo stabilisce le modalità operative di collaborazione tra le parti in ordine alla gestione degli animali di affezione sequestrati o confiscati, al fine di dare attuazione all’articolo 19 *quater* delle disp. coord. trans. del codice penale, inerenti il loro affidamento, riducendo il rischio di nuove forme di vittimismo e assicurando agli animali, fin dalle fasi iniziali del procedimento penale,

un'adeguata collocazione e adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici, dell'età, della specie e della razza degli stessi.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente protocollo si intende per "animale di affezione" ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico e relativa pertinenza, per suo diletto e come compagnia, ad esclusione degli animali pericolosi definiti dal decreto ministeriale del 19 aprile 1996 e degli ibridi derivanti da incroci con gli animali pericolosi previsti dallo stesso decreto ministeriale.

Art. 3 - Referenti

1. Ciascuna delle parti designa, con atto separato, il referente chiamato a dare attuazione al presente protocollo.
2. I referenti del Ministero della Salute sono individuati tra il personale in servizio presso la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

Art. 4 - Elenco dei veterinari

1. Al fine di assicurare l'operatività del presente protocollo, con particolare riferimento alle modalità di collaborazione di cui all'articolo 5, il Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (di seguito "CRIUV"), individua, con separato atto, i veterinari di comprovata capacità ed esperienza disponibili ad intervenire, su richiesta della Polizia Giudiziaria, direttamente sul luogo e nell'immediatezza dell'accertamento, in qualità di ausiliari ai sensi dell'articolo 348 comma 4 c.p.p.¹, stabilendo un turno giornaliero di reperibilità degli stessi.

Art. 5 - Principali modalità di collaborazione

a) Acquisizione della notizia di reato e sequestro

1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, la Polizia Giudiziaria, quando acquisisce o riceve la notizia del reato commesso ai danni di animali di affezione, laddove ne ravvisi la necessità, contatta il CRIUV ovvero un veterinario individuato ai sensi dell'articolo 4, affinché, in qualità di ausiliario ai sensi dell'art. 348 comma 4 c.p.p.¹, provveda, previo sopralluogo da effettuarsi nell'immediatezza del fatto, alla esatta individuazione della specie animale ed alla verifica delle condizioni di salute psico-fisiche, anche al fine di consentire alla Polizia Giudiziaria operante di determinarsi in ordine alla necessità di procedere al sequestro.
2. Qualora proceda al sequestro, la Polizia Giudiziaria affida l'animale all'ASL territorialmente competente che, avvalendosi del CRIUV per ogni attività di supporto, lo custodisce presso idonei locali, provvedendo alle cure necessarie, anche di tipo medico-veterinario, al fine di assicurarne il benessere psico-fisico.
3. In caso di sequestro di animali per i quali è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe, l'ASL territorialmente competente, verifica se l'animale è registrato ed, in caso negativo, avvia la procedura di inoculazione del microchip/codice identificativo, avendo cura di indicare il nome del proprietario cui è stato sequestrato l'animale, precisando che trattasi di animale in sequestro giudiziale e specificando altresì le generalità del custode, nonché comminando la sanzione prevista per la mancata microchippatura.
4. Nel caso in cui, con comunicazione per iscritto, il CRIUV o la ASL territorialmente competente manifestino la propria impossibilità ad accogliere l'animale, la Polizia Giudiziaria provvede ad

affidarlo in custodia ad una delle associazioni riconosciute dal Ministero della Salute ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2006, richiamato in premessa.

b) Iscrizione della notizia di reato

1. Ricevuta la notizia del reato commesso ai danni di animali in relazione alla quale la Polizia Giudiziaria abbia proceduto al sequestro, la Procura provvede con urgenza alla iscrizione nel registro e alla assegnazione a un magistrato facente parte dello specifico Gruppo di lavoro che tratta i reati a danno degli animali (Gruppo D) sulla base dell'annotazione preliminare inserita dalla Polizia Giudiziaria sul Portale delle Notizie di Reato.

2. Il Pubblico Ministero assegnatario o quello di turno agli affari urgenti contatta per iscritto una delle associazioni riconosciute dal Ministero della Salute di sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2006, secondo un criterio di rotazione, invitandola a recarsi nel termine di giorni 10 dalla ricezione della richiesta presso la struttura che accoglie l'animale oggetto di sequestro, allo scopo di avviare la procedura di affidamento.

c) Procedura di affidamento e di alienazione

1. Accertate le condizioni dell'animale, l'associazione designata, ove ritenuto funzionale al benessere psicofisico dell'animale, individua un eventuale affidatario e cura la presentazione al Pubblico Ministero, assegnatario del procedimento, di apposita istanza di vendita ai sensi degli articoli 260 comma 3 c.p.p.², 83 disp. att.³ e 19 quater disp. coord. c.p.⁴ per l'affidamento definitivo, indicando l'importo reputato congruo in relazione al caso di specie. A tal fine, l'associazione designata può valutare i cittadini eventualmente iscritti all' "albo affidatari" formato dal CRIUV e pubblicato sul sito ORSA (<http://www.orsacampania.it/criuv>), fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei minimi ivi indicati.

2. Il Pubblico Ministero titolare del procedimento valuta l'istanza e, in caso di accoglimento, provvede con apposito decreto alla cessione dell'animale ai sensi degli articoli 260 comma 3 c.p.p., 83 disp. att. c.p.p. e 19 quater disp.coord. c.p. mediante affidamento definitivo alla persona individuata dall'associazione, autorizzando contestualmente il deposito della somma su libretto giudiziario infruttifero intestato alla procedura. La Procura di Napoli Nord comunica periodicamente al Ministero della Salute gli esiti dei procedimenti penali instaurati, al fine di attivare la procedura di recupero delle somme versate su libretto giudiziario infruttifero.

c) Designazione di un tutor

1. Espletata la procedura di affidamento, la Procura provvede ad incaricare un tutor di verificare periodicamente le condizioni in cui versa l'animale e di informare per iscritto il Pubblico Ministero titolare del procedimento fino alla relativa confisca.

2. La Procura individua il tutor da un apposito elenco di persone di comprovata fiducia, fra cui i medici veterinari in servizio presso la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, del CRIUV ed altri individuati mediante avviso da pubblicare sul sito ufficiale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Articolo 6 - Direttiva della Procura della Repubblica alla polizia giudiziaria

1. Al fine di assicurare il rispetto delle modalità operative innanzi descritte, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord provvede, a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, a diramare alla Polizia Giudiziaria una direttiva in cui sono indicate le procedure da rispettare in caso di sequestro di animali da affezione.

Articolo 7 – Aggiornamento

1. Le parti assicurano il sollecito aggiornamento del presente protocollo, mediante incontri periodici dei referenti, da tenersi, di regola, con cadenza semestrale.

2. A tal proposito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nel rispetto del segreto investigativo, fornirà al Ministero della Salute i dati statistici relativi ai reati consumati ai danni di animali di affezione.

Articolo 8 – Durata e recesso

1. Il presente protocollo ha la durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovato, salvo volontà contraria delle parti, espressa nei tre mesi antecedenti la scadenza del protocollo.

2. Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente protocollo, in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del recesso.

Articolo 9 – Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹**Art. 348 cpp** 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

- a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
- b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 e tutte le attività d'indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

²**Art. 260 c.p.p.** 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

3bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di

difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360.

³ Art. **83 disp.att. cpp** . Vendita o distruzione delle cose deperibili.

1. La vendita delle cose indicate *nell'articolo 260* comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

⁴ Art. **19-quater Disp. Att. cp**. Affidamento degli animali sequestrati o confiscati.

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.